

(N. 2467)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOMASUCCI, CONTE, VALENZI, MENCARAGLIA, CIPOLLA, VACCHETTA, SALATI, SCARPINO, FARNETI Ariella, BRAMBILLA, FABRETTI, SANTARELLI, CAPONI, TRAINA e PIRASTU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1967

Provvedimenti per i viaggi a favore degli italiani emigrati all'estero e in Italia per le elezioni politiche del 1968

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'avvicinarsi della consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano si ripropone con tutta urgenza la necessità di garantire a tutti i cittadini il diritto all'esercizio del voto.

Infatti il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 4, dice: «L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese.

Per rendere effettiva questa disposizione è necessario emanare subito provvedimenti legislativi che consentano ai nostri lavoratori emigrati all'estero e in particolare a quelli emigrati nei paesi dell'Europa occidentale, di esercitare il loro diritto di voto.

Non si può certo pensare che le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati siano tali da mettere il cittadino (compreso quello emigrato all'interno del nostro Paese) nelle migliori condizioni per esercitare il suo diritto di voto. Ostacoli di vario genere si frappongono:

1) la spesa per raggiungere dalla Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Lussem-

burgo eccetera, il luogo di residenza elettorale è tale da costringere i lavoratori a sacrifici finanziari per cui, nella maggioranza dei casi, si vedono costretti a rinunciare ad un loro sacrosanto diritto;

2) il lavoratore emigrato all'estero, e sovente anche in Italia, si vede rifiutato dall'imprenditore il permesso per alcuni giorni ad assentarsi dal lavoro per partecipare all'esercizio del voto.

Diventa così indispensabile garantire, a quanti stanno compiendo enormi sacrifici, un parziale rimborso delle spese e l'esercizio di un diritto democratico previsto dalla Costituzione repubblicana.

Una indennità, a titolo di rimborso spese non è che un piccolo riconoscimento di quello che il lavoro degli italiani all'estero sta fruttando in rimesse a favore della bilancia dei pagamenti e della intera comunità nazionale.

Basta ricordare a questo proposito che, secondo i dati ufficiali resi noti dal Ministero degli esteri, le rimesse hanno procurato alla Banca d'Italia, solo nell'anno 1966, valuta pregiata pari a 904 milioni di dollari ossia circa 600 miliardi di lire.

Già in occasione delle elezioni del 1965 per il Consiglio regionale sardo il Governo regionale ha concesso ad ogni emigrato rientrato per esercitare il proprio diritto di voto, la somma di lire 12.000, per gli emigrati provenienti dalle altre regioni d'Italia e di lire 18.000 per quelli provenienti dall'estero.

Anche in occasione delle recenti elezioni regionali siciliane il Governo regionale ha concesso agli emigrati all'estero rientrati per votare, tramite i comuni, un contributo spese di lire 10.000.

Si tratta ora di estendere questo beneficio a tutti gli emigrati italiani, con particolare riferimento a quelli emigrati nei paesi dell'Europa occidentale, sia per i forti legami sociali e familiari che essi conservano con la Patria, sia per il carattere prevalentemente temporaneo che presenta l'emigrazione italiana in questi Paesi.

Lo stesso diritto hanno quei lavoratori che, emigrati dal Mezzogiorno e dalle Isole, vivono oggi a Milano, Torino eccetera e che per raggiungere il luogo di residenza elettorale affrontano gli stessi sacrifici dell'italiano che lavora in Svizzera o in Germania.

Ragioni quindi di giustizia impongono di riconoscere il diritto al viaggio gratuito a tutti gli elettori che per ragioni di lavoro, al momento della consultazione elettorale

si trovino in Italia fuori del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Onorevoli senatori, molti di noi hanno avuto la possibilità di rimanere strettamente collegati con i nostri emigrati in ogni parte d'Europa. Sappiamo bene con quanto calore e passione democratica siano stati continuamente reclamati e attesi provvedimenti come questi. Occorre non deludere questa attesa per non vederla trasformare in protesta contro gli istituti democratici italiani perchè incapaci di garantire e difendere i diritti democratici di tutti questi generosi cittadini italiani.

Il Parlamento italiano e le forze democratiche del nostro Paese sono interessate a mantenere e a rafforzare i legami con la nostra emigrazione sotto il duplice aspetto politico ed economico, ma, soprattutto, c'è la necessità di rispettare lo spirito e la lettera della nostra Costituzione.

Non potremmo essere considerati un Paese civile e democratico se dovessimo continuare ad impedire nei fatti a centinaia di migliaia di lavoratori emigrati di esercitare il loro fondamentale diritto democratico: il voto.

Per questi e tanti altri motivi che in questa breve schematica introduzione non sono stati nemmeno accennati, chiediamo al Parlamento di approvare con urgenza il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai cittadini che, al momento della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Parlamento, si trovino per ragioni di lavoro, all'estero, spetta il rimborso delle spese di trasporto sostenute per raggiungere la frontiera.

L'indennità per il rimborso spese spettanti all'elettore emigrato all'estero è calcolata nella misura di lire 10.000 per i percorsi inferiori a 500 chilometri, di lire 15.000 per percorsi da 501 a 800 chilometri, e di lire 20.000 per i percorsi oltre gli 801 chilometri per raggiungere la frontiera.

Art. 2.

I cittadini che per ragioni di lavoro risiedono fuori del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti hanno diritto al viaggio gratuito.

Art. 3.

Le facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 1 e 2 hanno vigore a partire dal 10° giorno antecedente quello fissato per la votazione e scadono all'8° giorno dopo di esse.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno provvede al pagamento dei rimborsi previsti dalla presente legge attraverso i Comuni, entro e non oltre il 3° giorno dopo la votazione.

Art. 5.

Il Governo italiano è tenuto ad intervenire verso i Governi dei Paesi ove risiedono i lavoratori italiani emigrati perchè sia fatto loro concedere un permesso di 8 giorni a partire dal 4° giorno antecedente a quello fissato per la votazione, garantendo loro la conservazione del posto di lavoro.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.